



# COMUNE DI LONGI

## PROVINCIA DI MESSINA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229 Reg. DEL 12 DICEMBRE 2025

**OGGETTO:** Costituzione nel giudizio promosso dal Sig. Omissis, pendente innanzi alla Corte di Giustizia di I grado di Messina.

-Direttive ed assegnazione risorse-

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dalle ore 13,10 alle ore 13,20 si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero	- Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo	- Vice Sindaco	X	
3. FABIO Salvatore	- Assessore		X
4. FRUSTERI Francesca	- Assessore	X	

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Arch. Calogero Lazzara**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo Verzì**.
- ◆ Partecipano, in presenza l'Assessore **Francesca FRUSTERI** e in video-conferenza l'Assessore **Carmelo Caputo**.
- ◆ Non è intervenuto l'Assessore **Salvatore FABIO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 229 del 12 Dicembre 2025;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.E.E.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

#### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.





# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

## AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA  
AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA  
N° 63 /2025

Del 05 dicembre 2025

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 224 /2025

Del 12-12-2025

**OGGETTO:** Costituzione nel giudizio promosso dal sig. Omissis, pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina.

- Direttive ed assegnazione risorse -

#### IL SINDACO

##### Premesso:

- che in data 01 dicembre 2025 al n.10981 del protocollo generale dell'Ente è stato acquisito il ricorso, inoltrato alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina, dal Sig. Omissis;
- che con il predetto ricorso il Sig. Omissis ha chiesto:
  - ✓ la sospensione dell'atto impugnato;
  - ✓ annullabilità dell'opposta preventiva iscrizione ipotecaria ex art.7bis Legge 212/2000 per mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione;
  - ✓ nullità delle cartelle di pagamento atti prodromici alla preventiva iscrizione di ipoteca per violazione dell'art.25 del DPR n.602/73 per omessa notifica e produzione;
  - ✓ illegittimità dell'atto impugnato e nullità degli atti prodromici per intervenuta prescrizione del credito
  - ✓ disporre l'annullamento della preventiva ipoteca perché l'importo dovuto è inferiore a € 20.000,00;
  - ✓ condannare Agenzia e AdER di Messina alle spese di giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Insana Santo.

**Dato atto** che non può che essere interesse dell'Amministrazione Comunale procedere con la costituzione in giudizio, a tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Longi, ritenendo che sussistano motivi giuridici favorevoli;

##### Visti:

- l'art. 48 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL:", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- le disposizioni del vigente Statuto Comunale ed in particolare l'art. 32 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di *approvare transazioni, rinunciare alle liti e costituire di parte civile*,

##### Dato atto, inoltre:

- che questo Ente è sprovvisto sia di Ufficio legale che di apposito elenco degli avvocati dal quale attingere per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale e, pertanto, occorre procedere alla nomina di un legale di fiducia;
- che nulla osta a che l'incarico venga affidato all'Avv. MICELI Emanuele, avvocato libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Patti, il quale consultato per le vie brevi si è dichiarato disponibile a rappresentare e difendere questo Ente;

- che, a seguito di richiesta da parte di questo Ente, a mezzo PEC acquisita in data 03 dicembre 2025 al n.11048 del protocollo generale dell'Ente, il suddetto Legale ha provveduto a presentare preventivo di parcella, relativamente alla presente procedura, pari ad € 2.500,84 omnicomprensiva di CPA e Spese Generali, quantificata secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.147/2022;
- che in virtù della disponibilità espressa dal Legale la complessiva somma di € 2.500,84 troverà imputazione sull'apposito capitolo del bilancio del Comune – Esercizio Finanziario 2025;
- che il suddetto Legale ha, altresì, provveduto alla trasmissione dell'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, della dichiarazione consulenti e collaboratori resa ai sensi dell'art.53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001 e per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.33/2013 ed il curriculum vitae, trasmettendo, nel contempo, anche copia della Polizza Assicurativa R.C.P.

**Ritenuto** che si ritiene necessario ed urgente:

- autorizzare il Sindaco del Comune di Longi ad intraprendere ogni iniziativa utile, in nome e per conto dell'Ente medesimo, innanzi al Tribunale competente nella controversia di cui all'oggetto;
- demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, nella quale è incardinato il Servizio Contenzioso, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente ivi compreso l'impegno spesa, l'affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza legale dell'Ente, stipula del disciplinare d'incarico;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico per la costituzione innanzi a Italiana Mediazione che “**sub A**” si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Dato atto** infine:

- che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art.2229 e seguenti del codice civile, senza che s'instauri rapporto di impiego e che si svolgerà per un periodo determinato in funzione dei tempi processuali;
- che il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, in funzione delle attività che dovranno essere svolte nel corso delle diverse fasi processuali;
- che l'incarico trova giustificazione in quanto il suddetto legale è di comprovata professionalità e competenza nella materia oggetto del procedimento di che trattasi;

Visti e richiamati l'articolo n.13, l'articolo n.50, comma 1, lett.b) e l'articolo 56, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n.36/2023;

**Considerato**, altresì:

- che detta disposizione precisa che le regole di derivazione comunitaria che riguardano, appunto, gli appalti e le concessioni non disciplinano questi specifici contratti, prevalendo l'*intuitus personae* nel conferimento di uno specifico incarico professionale per la difesa in giudizio, senza ricorrere ad alcun confronto comparativo né concorsuale e, comunque, come ravvisabile dalla fattispecie in esame, trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria, escluso a priori dai servizi sottoposti a concorrenza;
- che la suddetta norma rispetta il principio che prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...”;

Visto l'art.2, comma 5, della Legge n.247/2012 recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”, il quale prevede che sono attività “esclusive” dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

**Richiamata**, altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n.875 del 31 maggio 2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti, richiamando, peraltro, la Sentenza del Consiglio di Stato n.2730/2012 dell'11 maggio 2012.

**Verificato** che la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle Linee Guida n.12/2018 dell'ANAC in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali esposte qui di seguito che derivano dal presupposto dell'applicabilità dei principi generali.

**Atteso che** la Responsabile del procedimento ed il Responsabile dell'Area attestano di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento interno;

**Rilevato che** in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente alla Sezione “**Amministrazione Trasparente**” sottosezione di primo livello “*Bandi di gara e contratti*” – “*Consulenti e Collaboratori*” - “*Provvedimenti*” – sottosezione di secondo livello “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinti per ogni procedura*” – “*Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*” e “*Provvedimenti dirigenti*”.

**VISTI:**

- il D. Lgs.vo n.267/2000;
- il D.M. 13 agosto 2022, n.147;
- il D. Lgs.vo n.36/2023;
- l'O.E.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l'Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente nel Comune di Longi;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità del Comune di Longi;

Per le motivazioni superiormente riportate e che qui di seguito si intendono integralmente trascritte,

**PROPONE**

1. **Di autorizzare** il Sindaco a presentare opposizione avverso il ricorso, acquisito in data 01 dicembre 2025 al n.10981 del protocollo generale dell'Ente, inoltrato dal Sig. Omissis alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina;
2. **Di dare atto** che con il predetto ricorso il Sig. Omissis ha chiesto:
  - ✓ la sospensione dell'atto impugnato;
  - ✓ annullabilità dell'opposta preventiva iscrizione ipotecaria ex art.7bis Legge 212/2000 per mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione;
  - ✓ nullità delle cartelle di pagamento atti prodromici alla preventiva iscrizione di ipoteca per violazione dell'art.25 del DPR n.602/73 per omessa notifica e produzione;
  - ✓ illegittimità dell'atto impugnato e nullità degli atti prodromici per intervenuta prescrizione del credito
  - ✓ disporre l'annullamento della preventiva ipoteca perché l'importo dovuto è inferiore a € 20.000,00;
  - ✓ condannare Agenzia e AdER di Messina alle spese di giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Insana Santo.
3. **Di autorizzare**, altresì, il Sindaco alla firma della relativa procura.
4. **Di conferire l'incarico** all'Avv. **MICELI Emanuele**, avvocato libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di **PATTI**, con ampio mandato per porre in essere tutti gli eventuali atti giudiziari ed extragiudiziari a tutela del Comune di Longi avverso il ricorso presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina.
5. **Di dare atto**, altresì:
  - che per la costituzione in giudizio, al suddetto legale verrà corrisposto un compenso, pari a complessivi di € **2.500,84** omnicomprensivo di CPA e Spese Generali, quantificato secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.147/2022;
  - che nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista rispetto a quanto previsto nel disciplinare che sarà sottoscritto;
  - che l'incarico trova giustificazione in quanto il suddetto legale è di comprovata professionalità e competenza nella materia oggetto del procedimento di che trattasi;
  - che il professionista ha reso le dichiarazioni, sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse necessarie per la pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. n.33/2013;
  - che il suddetto professionista ha presentato, altresì, l'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, il curriculum vitae e copia della polizza professionale;

- che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione “**Amministrazione Trasparente**” – sottosezione di primo livello “*Bandi di gara e contratti*” - “*Consulenti e Collaboratori*” e “*Provvedimenti*” – sottosezione di secondo livello “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinti per ogni procedura*” - “*Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*” e “*Provvedimenti dirigenti*”.
6. **Di prenotare** la complessiva somma di € **2.500,84** imputandola sul Capitolo **n.101203091** del bilancio 2025/20237 – Esercizio finanziario 2025.
  7. **Di approvare** lo schema del disciplinare d’incarico che “**sub A**” si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
  8. **Di assegnare** al Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi alla Persona, per le finalità di cui sopra, la complessiva somma di € **2.500,84**.
  9. **Di demandare** al Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi alla Persona, nella quale è incardinato il Servizio Contenzioso, ed alla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione di ogni atto successivo e conseguente, di rispettiva competenza, compresa la sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico.
  10. **Di dare atto**, inoltre:
    - ✓ che si provvederà alla liquidazione del saldo, spettante al legale incaricato, a conclusione del procedimento detraendo, dall’importo complessivo, eventuali acconti corrisposti su richiesta del Legale;
    - ✓ che ai sensi dell’art.183, comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
    - ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia – Sezione distaccata di Catania o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  11. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTENZIOSO

Dr.ssa LAZZARA Maria  
*Maria La Malfa*



IL PROPOSTORE  
IL SINDACO  
Arch. LAZZARA Calogero

*Spuria C*



Rep. N. \_\_\_\_/2025

**COMUNE DI LONGI**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA**

CELL.: 3346141177

**OGGETTO:** Costituzione nel giudizio promosso dal sig. Omissis, pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale del Comune di LONGI – Via Roma n.2, con il presente disciplinare d'incarico, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile, da sottoscrivere

**TRA**

Il **COMUNE DI LONGI** (che in prosieguo sarà indicato con la dizione “**Comune**”) - Codice Fiscale: **84004070839** e Partita IVA: **02810650834**, in persona del Responsabile dell’Area \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, giusta determina Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune stesso ed il quale dichiara d'intervenire in quest'atto esclusivamente, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

**E**

l’Avv. \_\_\_\_\_ avvocato libero professionista, con studio legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_, che in prosieguo sarà indicato con la dizione <>Legale<>, che agli effetti tutti del presente disciplinare d'incarico, elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell’Ufficio Contenzioso. Il legale designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

**PREMESSO**

- **CHE** il Comune di LONGI deve conferire incarico, a tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Longi, innanzi al Tribunale competente nella controversia oggetto della presente, per opposizione a \_\_\_\_\_;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente esecutiva, si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:  
=====

## **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

### **- ARTICOLO 1 -**

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

### **- ARTICOLO 2 -**

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui al presente disciplinare d'incarico per un compenso pari a complessivi € 2.500,84 omnicomprensivo degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali, previdenziali e spese generali nella misura del 20%.

Nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista, relativamente al presente grado di giudizio, rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare d'incarico. Al Legale, previa richiesta scritta, verrà corrisposto un acconto sul compenso, che verrà computato all'atto della definitiva liquidazione.

Il Comune corrisponderà un acconto, esclusivamente a seguito di richiesta del Legale incaricato, che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione del saldo.

La liquidazione, a saldo, dei compensi professionali verrà effettuata al termine dell'incarico ovvero a seguito di emissione sentenza esecutiva e previa presentazione del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.comunelongi.it](mailto:protocollo@pec.comunelongi.it) l'intervenuto deposito di ogni singolo provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune garantendo, nel contempo, efficacia ed economicità.

Per potere procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa idonea fattura in formato valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico al protocollo generale del Comune. Il Legale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.78/2010, ha dichiarato di non essere titolare di cariche elettive.

### **- ARTICOLO 3 -**

Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

### **- ARTICOLO 4 -**

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato il Comune sull'esito del procedimento instaurato presso il Tribunale competente, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà, inoltre, notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. Il Legale dovrà, altresì,

esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito all'utilità per il Comune nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse del Comune nella causa, ovvero di transigere la lite. Al Legale spetta il compito di prospettare le soluzioni più favorevoli e l'eventuale predisposizione, senza compenso aggiuntivo, dell'atto transattivo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. La facoltà di transigere resta riservata al Comune, mediante approvazione preventiva con apposita deliberazione dello schema di transazione. L'atto transattivo approvato dovrà essere controfirmato anche dal Legale di controparte per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 della Legge professionale forense, R.D.L. 27.11.1933, n.578 convertito in Legge n.36 del 1934.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un ulteriore compenso oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

#### - ARTICOLO 5 -

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa. Inoltre, il Legale si obbliga, a comunicare almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, le *probabilità di soccombenza* (che possono essere "probabile" – con alea alta, "possibile" – con alea media e "remota" – con alea bassa) ed il *grado di rischio*. La valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei presupposti di fatto, degli strumenti di prova ed in relazione agli orientamenti giurisprudenziali.

#### - ARTICOLO 6 -

Il legale incaricato dichiara, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicate e che inoltre non si è occupato in alcun modo delle vicende oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il presente disciplinare d'incarico ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del C.C.

A tal fine il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### - ARTICOLO 7 -

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo o necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, è data facoltà al legale di sceglierlo liberamente senza il

preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare d'incarico per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

**- ARTICOLO 8 -**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, calcolato nell'ambito del compenso stabilito, sulla base dei limiti minimi della tariffa professionale. Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata e, pertanto, considerato lo stato e/o la fase in cui si trova il procedimento da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

**- ARTICOLO 9 -**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente al legale incaricato, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, secondo quanto richiesto dal legale. Il legale riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

**- ARTICOLO 10 -**

Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico medesimo.

**- ARTICOLO 11 -**

Il legale tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato dal Comune di Longi con delibera di G.M. n.41 del 24 marzo 2025, pubblicato sul sito istituzionale ed il cui contenuto dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

Il legale, inoltre, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. comunica che il conto corrente dedicato è quello riportato nella fattura.

**- ARTICOLO 12 -**

Il legale ha trasmesso, altresì, l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione relativa ai consulenti e collaboratori ai sensi dell'art.53, comma 14 del D. Lgs. n.165/2001 e

per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.33/2013 ed il curriculum vitae aggiornati alla data di conferimento dell'incarico.

**- ARTICOLO 13 -**

Il legale ha comunicato, altresì, gli estremi della propria polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. n.242/2012 e del D.M. 22.09.2016.

**- ARTICOLO 14 -**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare d'incarico, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**- ARTICOLO 15 -**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare d'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La trattazione dei dati, la conservazione e la sicurezza dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Europeo n.679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati esterni, riferiti alla concessione, è il Comune nella persona del suo Legale Rappresentante.

Il Responsabile del trattamento dei dati relativamente alle attività di competenza del professionista è il legale incaricato.

La finalità del trattamento dei dati è prevista per la gestione dell'incarico legale.

Ai soggetti interessati, a cui i dati fanno riferimento, sono riconosciuti i diritti in conformità al Regolamento europeo 679/2016, nonché alle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni emanate dall'Autorità garante della protezione dei dati personali.

Il responsabile esterno del trattamento assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

E' tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune.

E' consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuita alla gestione dei dati di sua competenza, con particolare riguardo ai casi di indebita distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati.

Assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati ed i documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo. Garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento.

Mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente all'effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento.

S'impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "operatori del trattamento", dei quali s'impegna a garantire riguardo alla riservatezza ed adeguatezza.

S'impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo.

E' tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurane, se richiesto, la cancellazione.

Laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato ad informare immediatamente il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune. Nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli altri Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento principale. Quest'ultimo è tenuto a prevedere da parte del responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e del regolamento.

S'impegna ad assicurare al titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art.15 del regolamento europeo prima richiamato.

Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali.

Eventuali modifiche al presente articolo dovranno essere apportate per iscritto e concordare tra le parti.

#### - ARTICOLO 16 -

Il presente disciplinare d'incarico non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ed ai sensi dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale dei contratti e sarà registrato soltanto in caso d'uso.

#### - ARTICOLO 17 -

Ogni eventuale spesa inherente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Questo disciplinare d'incarico dattiloscritto, redatto in carta libera, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, viene letta alle parti, le quali riconoscendolo conforme alla loro volontà viene approvato e sottoscritto, per conferma ed approvazione, con firma digitale.

- ARTICOLO 18 -


Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**PER IL COMUNE:**

**Il Responsabile dell'Area  
Affari Generali – Servizi alla Persona**  
(\_\_\_\_\_)

**Il Legale**  
(Avv. \_\_\_\_\_)





**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.E.E.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA  
Longi \_\_\_\_\_



- 1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Longi, il 10.12.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Lidia ZINGALES)

1<sup>o</sup> Competenza      Impegno n° 302 /2025 per € 2.500,84

Longi, il 10.12.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Lidia ZINGALES)

- 3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, il 10.12.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Lidia ZINGALES)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
GIUNTA COMUNALE N. 229  
DEL 12.12.2025 DALLE ORE 13,10 - ALLE ORE 13,20.**



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*f.to Arch. Calogero LAZZARA*

**L'Assessore Anziano**  
*f.to Carmelo CAPUTO*

**Il Segretario Comunale**  
*f.to Dott. Carmelo VERZI'*

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, lì 12.12.2025 - Il Segretario Comunale –*f.to Dott. Carmelo VERZI'* \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale –*f.to Dott. Carmelo VERZI'* \_\_\_\_\_

### **PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 17.12.2025.

Longi, lì 12.12.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Carmelo VERZI'*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA AA.GG. – Servizi alla Persona**  
*Carmelo Caputo*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**